



**REGOLAMENTO
SUL RAPPORTO
FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ED ENTI DEL TERZO SETTORE**

TITOLO I

L'Amministrazione condivisa

Capo I

Norme generali

Capo II

Forme e strumenti dell'Amministrazione condivisa

Capo III

Misure di sostegno in favore degli ETS

Capo IV

Monitoraggio, controllo e rendicontazioni



TITOLO I

L'Amministrazione condivisa

Capo I – Norme generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina – in via di prima applicazione – i progetti di intervento ed i servizi riconducibili alle politiche attive di welfare locale e di comunità e segnatamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti "CTS"), per quanto di interesse per le funzioni ed i compiti dell'Ambito Territoriale Sociale di Seregno (d'ora in avanti "ATS"), nonché delle Amministrazioni Comunali che ne fanno parte, di seguito elencate:
 - lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; - lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - lett. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,



- beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il presente Regolamento può essere applicato, anche con riferimento ad altre fra le attività di interesse generale, di cui al richiamato art. 5 CTS, dai Comuni associati.
 3. Il presente Regolamento prevale sui regolamenti vigenti, nei limiti del principio di specialità, nelle parti in cui si riferiscono agli Enti di Terzo Settore.
 4. Il presente Regolamento è finalizzato a riconoscere e valorizzare il ruolo e la funzione delle organizzazioni di rappresentanza del Terzo Settore e dei Centri Servizi per il Volontariato, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto delle normative di settore, disciplina il rapporto collaborativo tra l'AT e Enti di Terzo Settore (d'ora in avanti "ETS"), nonché le forme di sostegno e di promozione degli ETS, come individuati dall'art. 4 CTS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti "RUNTS"), secondo quanto stabilito dai successivi Capi II e III e IV, anche in interazione con i cittadini, singoli e associati, nonché con altri soggetti diversi.

Art. 3 (Principi comuni)

1. L'attivazione dei rapporti di collaborazione previsti dal presente regolamento avviene nel rispetto dei seguenti principi comuni:
 - a) buona fede e leale collaborazione reciproca;
 - b) condivisione delle informazioni e sinergia delle competenze;
 - c) semplificazione degli oneri e degli adempimenti amministrativi in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
 - d) promozione della cultura del dono;
 - e) promozione della cultura del volontariato;
 - f) promozione dell'iniziativa di parte, quale espressione del protagonismo civico;
 - g) co-responsabilità nello svolgimento delle attività di interesse generale;
 - h) orientamento al perseguimento del benessere della comunità di riferimento.



Art. 4 (Profili organizzativi)

1. I Comuni dell'ATS tengono conto di quanto previsto dal presente regolamento ai fini dell'individuazione dei fabbisogni di personale e dell'applicazione della disciplina vigente in materia di performance dell'attività, nonché della programmazione e della progettazione delle attività formative del proprio personale.
2. La co-programmazione potrà altresì raccordarsi con il Documento Unico di Programmazione (DUP), ed in particolare con la relativa sezione strategica, che ha orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo.
3. Degli esiti delle procedure di co-programmazione si terrà conto in sede di aggiornamento dei documenti strategici, previsti dalla normativa vigente.
4. I Comuni dell'ATS anche in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza del Terzo Settore e con i Centri Servizi per il Volontariato, possono individuare spazi e luoghi, di titolarità pubblica o di altri soggetti, quali *punti di contatto informazione e supporto* per la cittadinanza e per tutti i soggetti interessati in relazione a quanto previsto dal presente regolamento.
5. All'interno dei siti istituzionali degli enti di cui all'art. 1, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" è inserita la pagina "Amministrazione condivisa".

Capo II – Forme e modalità di attivazione dell'Amministrazione condivisa

Art. 5 (Istituzione dell'Elenco degli ETS)

1. Al fine di promuovere una relazione stabile e duratura con gli ETS interessati a svolgere attività di interesse generale ai sensi del presente regolamento, l'ATS istituisce un Elenco speciale aperto, composto da ETS (in avanti solo "Elenco"), suddivisi per natura giuridica, corrispondenti alle sezioni del RUNTS, e per ambiti di intervento connessi con le attività di interesse generale, oggetto del presente regolamento, cui attingere per eventuali attivazioni di rapporti collaborativi, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.
2. L'Elenco dovrà essere aggiornato periodicamente, almeno ogni sei mesi. La perdita della qualifica di ETS determina l'automatica cancellazione dall'Elenco.
3. Restano ferme le possibilità per l'Amministrazione di procedere mediante autonome procedure ad evidenza pubblica, motivandone le ragioni, nonché utilizzare l'Elenco ai fini della partecipazione ad avvisi, bandi o altre procedure variamente denominate, indette da altri enti, anche privati.
4. L'Elenco può essere utilizzato dalle Amministrazioni associate, nonché da altri enti pubblici, previo apposito atto previsto dall'ordinamento.
5. Ai fini dell'iscrizione degli ETS e della tenuta dell'Elenco trovano applicazione le disposizioni della legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.



Art. 6 (Co-programmazione)

1. La co-programmazione, in attuazione dell'art. 55, comma 2, CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, per l'acquisizione delle informazioni, dei dati e delle risorse, a vario titolo attivabili, utili all'individuazione, da parte dell'Amministrazione precedente, delle azioni ritenute necessarie e comunque utili per eliminare o mitigare un bisogno della comunità di riferimento, individuare le risorse disponibili, nonché per promuovere l'attivazione delle reti, anche informali, e per mettere a fattor comune le potenzialità, di vario genere, espresse dalla comunità locale, attraverso l'attività svolta dagli ETS.
2. Il procedimento di co-programmazione, promosso anche dagli ETS, singoli e associati, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, fra quelle oggetto del presente regolamento, al fine di promuovere politiche integrate, funzionali anche al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibili e dell'innovazione sociale.
3. Laddove l'Amministrazione precedente non inviti alle sessioni di co-programmazione gli ETS iscritti nell'Elenco ed interessati al tema oggetto di istruttoria congiunta, pubblica un avviso nel quale stabilisce l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS, le modalità di svolgimento del procedimento e, infine, la relativa conclusione, tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina vigente e dai relativi atti attuativi.
4. L'avvio e la conclusione del procedimento, in ogni caso, avvengono con atti del soggetto incaricato dall'Amministrazione precedente.
5. L'atto conclusivo del procedimento dà conto delle ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle proposte e delle osservazioni degli ETS, raccolti nelle sessioni di co-programmazione.
6. Degli esiti del procedimento di co-programmazione l'ATS e gli altri soggetti indicati nel presente regolamento tengono conto nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli altri strumenti di programmazione e di pianificazione, generali e settoriali, con particolare riguardo al Piano sociale di Zona e della programmazione pluriennale degli acquisti di contratti pubblici, previsti dalla disciplina di settore.

Art. 7 (Relazioni fra co-programmazione e Piano sociale di Zona)

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di elaborazione ed approvazione del Piano sociale di Zona, l'ATS può attivare il procedimento di co-programmazione, di cui al precedente art. 6:
 - a) per integrare il procedimento di approvazione del Piano sociale di Zona;
 - b) per aggiornare annualmente il Piano sociale di Zona;
 - c) per approfondire temi, considerati dal piano sociale di zona, ma sui quali sono necessari utili aggiornamenti, e/o non siano stati considerati dal Piano sociale di Zona perché sorti successivamente.
2. L'ATS nel primo atto della procedura di cui alle precedenti lettere a) – c) precisa le relazioni fra il procedimento di approvazione di Piano sociale di Zona e quello di co-programmazione.



**Art. 8
(Co-progettazione)**

1. La co-progettazione, in attuazione dell'art. 55, comma 3 CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, di attivazione di interventi e di svolgimento di interventi e servizi, in termini di attività di interesse generale, fra loro connesse, finalizzati alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta. La co-progettazione, in ogni caso, non determina la creazione di un rapporto a prestazioni obbligatorie per la realizzazione di un intervento o di un servizio strumentale per l'ATS.
2. Il procedimento di co-progettazione, promosso anche dagli ETS, singoli e associati, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, fra quelle oggetto del presente regolamento, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi, e si svolge nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.
3. L'Amministrazione procedente può invitare ai tavoli di co-progettazione gli ETS, iscritti nell'Elenco, la cui attività sia riferita alle attività di interesse generale oggetto del procedimento. Gli ETS all'atto della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento auto-dichiarano, ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm., il possesso dei requisiti stabiliti dall'Amministrazione procedente.
4. Laddove l'Amministrazione procedente non utilizzi l'Elenco degli ETS, pubblica un avviso nel quale stabilisce l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS, le modalità di svolgimento del procedimento e, infine, la relativa conclusione, tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina vigente e dai relativi atti attuativi.
5. L'avvio e la conclusione del procedimento, in ogni caso, avvengono mediante provvedimenti espressi dell'Amministrazione procedente.
6. In relazione ai procedimenti ad iniziativa di parte, gli ETS, a pena di irricevibilità, presentano una proposta progettuale completa degli elementi salienti della proposta, comprensivi del contesto di riferimento, delle finalità da conseguire e del quadro economico della stessa, ivi comprese le risorse di competenza comunale.
7. L'atto conclusivo del procedimento dà conto dell'eventuale accordo fra gli ETS, partecipanti alle sessioni di co-progettazione, e l'Amministrazione procedente, sottoscritto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm., con il quale gli ETS partecipanti al Tavolo abbiano raggiunto un consenso unanime in relazione ad una proposta progettuale unitaria condivisa.
8. Gli ETS che hanno elaborato la proposta progettuale, condivisa dall'Amministrazione procedente, realizzano le azioni e gli interventi in essa previsti.
9. L'Amministrazione procedente e gli ETS interessati sottoscrivono apposita Convenzione, con la quale regolano il rapporto collaborativo, inclusi i limiti e le modalità di revisione della Convenzione medesima, unicamente al fine di perseguire l'interesse generale, nonché termini e le modalità del sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo e valutazione degli esiti, ai sensi del successivo Capo III.
10. Ai procedimenti di cui al presente articolo si applica di norma la Valutazione di Impatto Sociale (VIS), ai sensi del presente regolamento.
11. In relazione alle specifiche finalità del procedimento di co-progettazione, anche ad iniziativa di parte, gli ETS, singoli e associati, possono avvalersi dell'attività di soggetti



diversi, non qualificabili come ETS, a condizione che il relativo apporto si riferisca ad attività secondarie e strumentali a quelle principali, svolte dagli ETS, e ferma restando la non lucratività delle attività di interesse generale.

Art. 9 (Accreditamento locale)

1. La co-progettazione può essere declinata, ai sensi dell'art. 55, comma 4 CTS, nella modalità dell'accREDITamento.
2. L'Amministrazione procedente nel proprio atto, con il quale invita gli ETS iscritti nell'Elenco, o – in alternativa – nel proprio avviso, laddove si rivolge a tutti i possibili ETS interessati, stabilisce le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS, anche in termini di esperienza maturata, le modalità di svolgimento e di conclusione del procedimento, nonché i termini e le modalità dell'attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti.
3. I rapporti fra Amministrazione procedente e gli ETS accreditati sono regolati mediante "patti di accREDITamento".
4. Resta ferma la disciplina in materia di accREDITamento dei servizi prevista dalla disciplina di settore, statale e regionale.

Art. 10 (Convenzioni con APS e ODV)

1. L'Amministrazione procedente, anche sulla scorta di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione, ove svolti, può fare ricorso alle Convenzioni, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale (d'ora in avanti "APS") e Organizzazioni di Volontariato (d'ora in avanti "ODV"), in applicazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 56 CTS.
2. L'Amministrazione procedente indica nel proprio atto, con il quale invita APS e/o ODV, iscritti in Elenco, o – in alternativa – nel proprio avviso, pubblicato ai sensi di legge, finalità ed oggetto del procedimento, requisiti di partecipazione, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere, voci delle spese e relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti.
3. APS e ODV possono presentare proposte finalizzate all'attivazione dei relativi procedimenti; a tal fine, a pena di irricevibilità, presentano una proposta progettuale completa degli elementi salienti della proposta, comprensivi del contesto di riferimento, delle finalità da conseguire e del quadro economico della stessa, ivi comprese le risorse di competenza comunale.
4. I rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento sono regolati in apposite convenzioni, sottoscritte ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.



Art. 11

(Obiettivi specifici dell'Amministrazione condivisa)

1. L'attivazione della co-programmazione, della co-progettazione, dell'accreditamento e delle convenzioni con APS e ODV è finalizzata al conseguimento delle seguenti finalità:
 - a. promozione della qualità, continuità, accessibilità, sostenibilità, anche economica, disponibilità e completezza degli interventi e dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione, composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo;
 - b. compartecipazione in termini di messa a disposizione di risorse;
 - c. promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
 - d. trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi e nei servizi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche gradualmente e parziali, di inclusione attiva nel mondo del lavoro, laddove opportuno e fattibile;
 - e. qualità dell'aggiornamento professionale e formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di autoapprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti;
 - f. valorizzazione di progetti e di strumenti riconducibili al settore dell'ICT per il conseguimento delle finalità indicate nel presente Regolamento;
 - g. rispetto di quanto previsto dall'art. 16 (Lavoro negli enti del Terzo settore) e dall'art. 18 (Assicurazione obbligatoria) del CTS.

Capo III – Misure di sostegno in favore degli ETS

Art. 12

(Accesso all'FSE e altri strumenti di finanziamento pubblico e privato)

1. L'ATS, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, garantisce l'accesso alle varie forme di finanziamento pubblico, in attuazione dell'art. 69 CTS, anche alla luce di quanto emerso dalle attività di co-programmazione ed anche al fine di promuovere l'addizionalità delle risorse, pubbliche e private.

Art. 13

(Raccolta fondi e 5x1000)

1. Le Amministrazioni comunali dell'ATS e gli ETS, al fine di sostenere e promuovere il loro ruolo attivo nello svolgimento delle attività di interesse generale, promuovono la cultura del dono e le attività di raccolta fondi, nel rispetto della disciplina vigente.
2. Le Amministrazioni comunali dell'ATS sostengono l'utilizzo delle risorse derivanti dalle disposizioni effettuate, ai sensi della vigente disciplina in materia di 5x1000, per l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti nel RUNTS e operanti nel proprio territorio.



**Art. 14
(Art-bonus)**

1. Le Amministrazioni comunali dell'ATS promuovono l'utilizzo della disciplina vigente in materia di art-bonus anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti nel RUNTS per lo svolgimento di attività di interesse generale, anche tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

**Art. 15
(Social bonus)**

1. Le Amministrazioni comunali dell'ATS promuovono l'utilizzo della disciplina in materia di social-bonus, ai sensi dell'art. 81 CTS, anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti nel RUNTS per lo svolgimento di attività di interesse generale, anche tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

**Art. 16
(Uso preferenziale dei partenariati esistenti
a valere su call e bandi pubblici)**

1. Le Amministrazioni comunali dell'ATS in relazione alle attività di interesse generale, oggetto del presente regolamento, di norma utilizzano i partenariati esistenti con gli ETS a valere su bandi, avvisi ed altri atti, variamente denominati, attivati da altri enti pubblici e soggetti privati.
2. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, l'Amministrazione precedente nei propri atti indica tale opzione in modo preciso, chiaro ed inequivocabile.

**Art. 17
(Servizio civile universale)**

1. L'Amministrazione precedente, al fine di attivare rapporti collaborativi con ETS, finalizzati allo svolgimento di attività di interesse generale, ove possibile e funzionale, applica la disciplina vigente in materia di servizio civile universale.

**Art. 18
(Valorizzazione dei beni pubblici inutilizzati per finalità sociale)**

1. Per le finalità del presente regolamento l'ATS e/o l'Amministrazione precedente, in accordo con gli enti locali proprietari o detentori, a vario titolo, di beni pubblici inutilizzati, comprendenti i beni confiscati alla criminalità organizzata, possono attivare procedimenti di valorizzazione dei beni medesimi, nelle forme e con le modalità previste dal CTS, per finalità sociali.



2. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale canone, posto in capo agli ETS, si tiene conto anche dell'impatto sociale generato dall'attività di collaborazione.

Capo IV – Monitoraggio, controllo e rendicontazioni

Art. 19

(Valutazione di impatto sociale)

1. L'Amministrazione precedente – al fine di sostenere l'attivazione di rapporti collaborativi con ETS, ai sensi del precedente Capo II, finalizzati alla creazione di valore nei riguardi della comunità di riferimento – di norma prevede l'utilizzo della Valutazione di Impatto Sociale (VIS), ai sensi della legge n. 106/2016 e ss. mm. e delle linee guida ministeriali.
2. L'Amministrazione precedente nei propri atti indica la metodologia utilizzata per la VIS, i relativi indicatori e modalità di verifica, valutazione e misurazione; al fine di non introdurre oneri gravosi a carico degli ETS può stabilire la misura del contributo pubblico per l'attività di VIS, da rendicontare ai sensi di quanto previsto dal presente Capo.
3. L'Amministrazione precedente, il soggetto valutatore indipendente e gli ETS interessati comunicano al pubblico, anche mediante linguaggio sintetico e non tecnico, gli esiti della valutazione e della misurazione dell'impatto conseguente alle attività di interesse generale svolte, con le modalità e nei termini indicati dalla stessa Amministrazione precedente.

Art. 20

(Bilancio sociale)

1. L'Amministrazione precedente, al fine di diffondere l'utilizzo del bilancio sociale, ove non richiesto obbligatoriamente, negli atti dei procedimenti di cui al precedente Capo II, fermo restando i principi di proporzionalità, ragionevolezza e pertinenza, stabilisce criteri di premialità a fronte della redazione, da parte degli ETS non obbligati, del bilancio sociale.

Art. 21

(Trasparenza e rendicontazione delle attività)

1. L'Amministrazione precedente, in applicazione degli articoli 92, comma 2, e 93, comma 4 CTS nei propri atti stabilisce le modalità di rendicontazione delle attività svolte, anche prevedendo appositi format, al fine di riscontrarne la corrispondenza a quanto previsto nelle proposte progettuali approvate.
2. L'Amministrazione precedente assume gli atti conseguenti alla riscontrata difformità tra le attività svolte e le attività di progetto.



Art. 22
(Monitoraggio e controllo)

1. L'Amministrazione procedente, ove non disciplinato in via generale, nell'ambito del singolo procedimento, stabilisce le modalità ed i termini delle attività di monitoraggio, di controllo e valutazione degli esiti nei confronti degli ETS.
2. In coerenza con la peculiare natura del rapporto collaborativo, tipico delle forme di amministrazione condivisa, gli ETS, singoli e associati, possono prevedere sistemi di auto-monitoraggio e di auto-controllo, nonché questi ultimi possono essere incentivati mediante criteri di valutazione premiale.
3. Gli atti dell'Amministrazione procedente danno conto degli esiti delle attività svolte ai sensi della presente disposizione.

Art. 23
(Applicazione del regolamento)

1. I Comuni dell'ATS e l'ATS, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente regolamento possono adottare indicazioni operative con atto dell'organo competente.

Art. 24
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la disciplina vigente.